

Attualità - Bonus pubblicità: credito d'imposta fino al 90% per il professionista o l'impresa che acquista spazi pubblicitari per la propria attività

26 Ottobre 2017

Filodiritto editore

Il decreto legge 148 del 16 ottobre 2017 (pubblicato lo scorso 16 ottobre sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 242) ha esteso l'utilizzo del **bonus pubblicità, già previsto per l'anno 2018 a favore di imprese e professionisti che vogliono investire per far conoscere la propria attività, anche all'anno in corso.**

L'agevolazione, infatti, è da ora in vigore per tutte le spese sostenute nel periodo compreso tra il **24 giugno e il 31 dicembre 2017.**

Questo beneficio, secondo quanto indicato dal decreto, è valido **anche per chi acquista spazi pubblicitari su testate online** e viene erogato sotto forma di **credito di imposta del 75%** o del **90%** da utilizzare sulle tasse **da corrisondersi a luglio 2018 (quadro RU della dichiarazione dei redditi).**

Le percentuali di detrazione, previste dal decreto, sono due: quella del 75% riguarda tutti i contribuenti (quindi imprese e professionisti); la seconda, che sale fino al 90%, concerne le startup innovative, le microimprese e le pmi.

Segnaliamo una incongruenza contenuta nel testo del decreto 148/2017 con riferimento al credito fiscale previsto per gli anni 2017 e 2018.

In particolare, **per il 2017** la normativa prevede il «*riconoscimento del credito d'imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, di cui al comma 1, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017*».

In questo caso, quindi, ad essere compensabili sono tutte le spese sostenute per l'acquisto di spazi pubblicitari **sulla stampa cartacea anche online.**

Per il 2018, invece, questa estensione ai siti online non viene menzionata tra le spese detraibili. Difatti, il comma 1 dell'articolo 57-bis del **decreto legge 50/2017**, che introduce il credito d'imposta del bonus pubblicità per l'anno 2018, sancisce chiaramente che questo spetta «*a decorrere dall'anno 2018, alle imprese e ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali*», **di fatto escludendo le testate online.**

A giudizio della stragrande maggioranza degli esperti, però, anche nel 2018 sarà possibile compensare le spese sostenute per acquistare pubblicità su giornali online; anche perché sarebbe incongruente introdurre la stampa online nel c.d. «*decreto ponte*» per l'anno 2017 per poi escluderla per l'anno 2018. Con ogni probabilità, quindi, **la stampa online è stata compresa nella definizione «stampa quotidiana e periodica»**, anche se, per sbrogliare il bandolo della matassa, si attendono i necessari chiarimenti da parte del Ministero dello Sviluppo Economico attraverso i decreti attuativi, di cui noi di Filodiritto vi daremo

contezza.

Oltre alle imprese, il bonus potrà essere utilizzato anche dai professionisti senza bisogno che questi siano iscritti all'albo.

Infine, ricordiamo che per usufruire del bonus pubblicità è necessario che la spesa sostenuta per l'acquisto di campagne pubblicitarie sia **superiore di almeno l'1%** rispetto a quanto stanziato ed effettivamente sostenuto nell'anno precedente. Il credito d'imposta potrà poi essere utilizzato in **compensazione tramite il modello F24**.

[Decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili". \(17G00166\)](#)

TAG: *Pubblicità, Internet, bonus pubblicità, attualità, diritto tributario, Diritto dell'informazione, Diritto delle nuove tecnologie e delle comunicazioni*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.